



Ai soggetti interessati

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Ufficio Appalti:

tel. +39 011 432.5054

fax +39 011 432.3570

appalti@scr.piemonte.it

Torino, lì 30/12/2009

Prot. n. 5911

Oggetto: “Bando di gara per la progettazione e l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nell’ambito dei servizi di competenza della Regione Piemonte”.
CHIARIMENTI.

Con riferimento all’oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

Con riferimento ai soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) e c) si chiede di conoscere:

1. se, in ossequio alla norma succitata, tali dichiarazioni, in caso di società di capitali, debbano essere rese solo dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dai direttore tecnico, o se Codesta Stazione appaltante, con la nota 1 alla dichiarazione in autocertificazione dalla stessa predisposta, in cui si legge “le dichiarazioni di cui al punto 1 inerenti alla situazione personale devono essere presentate da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza all’interno dell’impresa”, abbia inteso estendere l’obbligo di rendere tale dichiarazione a tutti i soggetti muniti del potere di rappresentare l’impresa interessata.

In caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede di conoscere:

2. se le dichiarazioni in esame debbano essere presentate solo dai dipendenti dell’impresa interessata muniti di potere di rappresentanza o anche dagli eventuali collaboratori esterni cui sia stato conferito, in virtù di procura speciale, tale potere;

3. se l’impresa interessata debba produrre la dichiarazione di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 con riferimento solo ai soggetti attualmente muniti di potere di rappresentarla o anche con riferimento a soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

4. se il riferimento nella nota 1 succitata all'obbligo dell'impresa interessata di produrre le dichiarazioni "inerenti alla situazione personale" debba intendersi fatto esclusivamente alle situazioni previste e disciplinate dall'art. 38 co. 1 lett. b) e c);

5. se, in caso di ricorso all'avvalimento, le dichiarazioni afferenti alla situazione personale debbano ugualmente essere rese da tutti i soggetti muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria o solo dai soggetti elencati dall'art. 38 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 come espressamente richiamato dall'art. 49 co. 2 lett. c) del succitato decreto.

Si precisa quanto segue:

1) le dichiarazioni di cui all'art. 38 co. 1 lett. b) e c) del DLgs. N. 163/2006 devono essere rilasciate da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del concorrente compresi i procuratori non dipendenti.

2) ne consegue che le dichiarazioni in esame devono essere presentate anche dagli eventuali collaboratori esterni cui sia stato conferito il potere di rappresentanza del concorrente.

3) le dichiarazioni di cui all'art. 38 co. 1, lett. b) e c), inoltre devono essere rilasciate dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

4) le dichiarazioni inerenti la situazione personale di cui all'art. 38 co. 1. D.Lgs. n. 163/2006 che i soggetti muniti di potere di rappresentanza devono rilasciare sono quelle elencate alle lettere b), c), e m-ter)

5) in caso di ricorso all'avvalimento, le dichiarazioni inerenti la situazione personale elencate al precedente punto 4 devono essere rilasciate da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria compresi i procuratori muniti di potere di rappresentanza.

In merito al quesito n. 2:

Con riferimento alla risposta n 7) formulata al quesito n 3) (chiarimenti prot. n. 5358 del 27/11/2009) e precisamente "Le società di capitali invitate a presentare offerta possono modificare l'assetto societario, prima della presentazione dell'offerta, nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'articolo 51 D.lgs n. 163/2006", sono a richiedere conferma in merito alla circostanza che il chiarimento fornito non coinvolga la facoltà di un socio della società qualificata ed invitata a formulare l'offerta o che risulti aggiudicataria, di cedere le proprie azioni. Ciò in quanto, l'articolo 51 del Codice degli appalti espressamente disciplina le ipotesi di "cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero trasformazione, fusione, o scissione della società".

Si precisa quanto segue:

La cessione delle azioni ovvero delle quote di partecipazione societaria da parte di un socio non integra una modificazione soggettiva dei candidati ovvero dei concorrenti.

Si segnala, peraltro, che il cessionario delle azioni o delle quote di partecipazione societaria, qualora risulti assumere poteri di rappresentanza del candidato o del concorrente deve possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.

In merito al quesito n. 3:

Al fine di predisporre correttamente la domanda di prequalifica per la gara di appalto per i servizi di trasporto ferroviario di persone di cui all'oggetto, si richiede il seguente chiarimento in merito ai documenti che la società che risponde al bando deve possedere in sede di domanda di prequalifica. La richiesta è motivata dall'apparente contraddizione che deriva da due dichiarazioni nel bando di gara e nella domanda in autocertificazione.

Nello specifico il punto III.3.1 del bando (pag. 6) afferma testualmente che:

“La prestazione del servizio è riservata alle società in possesso dei seguenti titoli:

- Licenza valida in ambito nazionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 188/2003 e smi,
- Certificato di Sicurezza per la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale italiana (RFI) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 188/2003 e smi”.

Nella domanda in autocertificazione al punto 7 (pag. 8-9), invece si afferma che “che in caso di aggiudicazione, l'impresa si impegna, prima della stipulazione del Contratto di Servizio ad acquisire i titoli necessari per circolare sulla rete ferroviaria nazionale italiana (RFI), quali la LICENZA valida in ambito nazionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 188/2003 e smi e il CERTIFICATO DI SICUREZZA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 188/2003 e smi.

In altri termini la Licenza ferroviaria e il Certificato di sicurezza devono essere posseduti, già in sede di presentazione di domanda di prequalifica oppure è sufficiente che, in caso di aggiudicazione, la società ne entri in possesso prima della stipulazione del Contratto di Servizio?

Si precisa quanto segue:

Ai sensi di quanto previsto dal punto III.2.1 rubricato “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE . Situazione e personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.” “*i partecipanti devono fornire dichiarazioni e, laddove specificato, certificanti attestanti le seguenti condizioni: c) possesso di licenza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 188/2003 o altro titolo equiparato rilasciato da apposita autorità degli stati membri dell'Unione Europea, che legittimi l'espletamento di servizi di trasporto di persone per ferrovia*”

Ne consegue che, ai fini della partecipazione alla procedura selezionatoria, i concorrenti devono possedere il titolo indicato nel punto richiamato. A seguito dell'espletamento della procedura selezionatoria il concorrente risultato aggiudicatario, in possesso del menzionato titolo, ma eventualmente privo della licenza di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 188/2003 e del Certificato di sicurezza per la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale italiana (RFI) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 188/2003, dovrà ottenere, prima dell'avvio della gestione dei servizi, i relativi titoli abilitativi all'espletamento dei medesimi.

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Mauro FEGATELLI